

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 del 29.04.2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI
CON METODO ARERA E MTR-2 PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIERE	P
3	BORETTI Claudia	CONSIGLIERE	P
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	P
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
6	CARTA MIRCO	CONSIGLIERE	P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIERE	P
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIERE	P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIERE	P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIERE	P
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIERE	A

Dei suddetti consiglieri sono assenti: CIANCETTA Margot Annaluna- - - - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta CARCIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO ARERA E MTR-2 PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che la Determina n. 2/2021 emessa a cura di Arera ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Richiamata la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Meana di Susa, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsef S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che questo ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione Arera 363/2021, a trasmettere all'ETC competente quanto richiesto per la predisposizione del piano economico finanziario MTR-2 per il periodo 2022/2025, specificando ai sensi della determinazione n. 02/DRIF/2020, le somme da decurtare a valle del PEF;

Vista la delibera n. 16 del 30.03.2022 a cura dell'ETC avente ad oggetto "Applicazione metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 MTR-2 – Linee di indirizzo" nella quale, tra l'altro, viene definito, in osservazione della deliberazione Arera n. 363/2021R/RIf, il fattore di sharing tenuto conto dell'effettiva quantità e qualità dell'output recuperato in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni, così come meglio illustrato nella tabella allegata alla presente deliberazione.

Richiamato l'art. 1 comma 169 della L. 295/06 il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 prevede che i comuni possono in deroga al comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, approvare i regolamenti e le tariffe Tari entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Il comma 5-sexiesdecies della medesima Legge che proroga alla data del 31.05.2022 l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Rilevata l'incertezza interpretativa del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 per i commi 5-quinquies, in contrasto con l'art. 1 comma 169 della L. 295/06, e ritenuto prudentiale fare riferimento alla scadenza indicata nella norma speciale dettata al comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, procedendo all'approvazione delle tariffe Tari 2022 entro il 30.04.2022;

Dato atto che l'approvazione del Pef 2022/2025 da parte dell'Assemblea Consortile è avvenuta in data 27.04.2022;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2022 sulla base del Pef 2022/2025;

Considerato che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Rilevato che l'ECT ha comunicato che le somme per il recupero derivante dalle tariffe in deroga ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 sono inserite nelle voci di Pef 2022/2025 – RC;

Richiamato il regolamento comunale in materia della Tassa rifiuti approvato con C.C. n 15 del 23/07/2022;

Interviene Usseglio: *"riteniamo che la normativa sia un metodo democratico per l'applicazione delle tariffe, è un argomento che deve essere approfondito"*

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n... 3 in data 28/03/2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2022/2024;
- n. 4 in data 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per appello nominale, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

•	Consiglieri presenti	n.	10	
•	Votanti	n.	10	
•	Astenuti	n.	2	(Usseglio – De Faveri)
•	Voti favorevoli	n.	8	
•	Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** ai sensi delle vigenti disposizioni, del Piano Economico Finanziario Tari con metodo Arera MTR-2 per il periodo 2022-2025 e i documenti ad esso allegati, approvato dal Ca.do.s in data 27.04.2022, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
3. **Di approvare**, per l'anno 2022, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
5. **Di stabilire** che per l'anno 2022 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in tre rate con le seguenti scadenze:
 - **Prima rata o rata unica entro il 29 luglio 2022;**
 - **Seconda rata entro il 31.08.2022;**
 - **Terza rata entro il 30.09.2022**
6. **Di dare** copertura finanziaria del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga, ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, è stato inserito nel Pef 2022/2025 nella voce RC, come indicato dall'ECT;

12. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

13. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

•	Consiglieri presenti	n.	10	
•	Votanti	n.	10	
•	Astenuti	n.	2	(Usseglio – De Faveri)
•	Voti favorevoli	n.	8	
•	Voti contrari	n.	0	

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geom. COTTERCHIO Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta CARCIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, li 24.05.2022

IL RESPONSABILE DI AREA

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 24.05.2022 al 08.06.2022 n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, li 24.05.2022

IL RESPONSABILE DI AREA